



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2017, il giorno 19, del mese di Gennaio alle ore 18:15, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 1580/2017 DECRETO N. 5

COMUNE DI CESENA - VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AT4A 05/01 IN LOCALITA' DIEGARO, VIA BRIGHI. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.L.GVO 03.04.2006 N. 152 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale

Vista la richiesta del **Comune di Cesena** in merito alla “**Variante al Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di Iniziativa Privata relativo all'Area di Trasformazione Polifunzionale AT4a 05/01 in loc. Diegaro- via Brighi**” trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 29.09.2016 ed assunta al prot. prov. n. 35427 del 29.09.2016, volta ad acquisire da questa Amministrazione il parere ai sensi ex **art. 12 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la verifica di assoggettabilità a VAS.**

Premesso che il Comune di Cesena è dotato di **Piano Regolatore Generale (PRG)** approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 14 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. con deliberazioni n. 55283/348 del 29.07.2003, n. 22633/95 del 29.03.2005 e n. 165/41709 del 08.05.2007 e successive Varianti speciali;

Richiamato che, in base al vigente regime di pianificazione, sulla strumentazione attuativa comunale è necessaria di norma l'espressione delle seguenti competenze da parte dell'Ente Provinciale:

- parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex art. 13 della L. 64/74), da esprimersi nell’ambito degli atti di assenso resi dalla Provincia stessa nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti;
- decisione in merito alla “verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: ciò in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 6, comma 3 bis, del novellato Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall’art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell’art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 che sottopone il piano in oggetto alla valutazione ambientale;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 4 della già citata L.R. 9/2008, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Preso atto che il Comune ha ritenuto di non fare richiesta a questa Provincia del **parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008,** in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, in ragione della dichiarazione del geologo Dott. Mario Casadio attestante che la natura e la sostanza delle modifiche introdotte dalla presente Variante al PUA, pur comportando incremento della capacità edificatoria del comparto, risultano ininfluenti rispetto alle valutazioni già effettuate sull'area in oggetto in occasione dell'approvazione del PUA di cui alla Del. G.C. n. 24 del 4.02.2014, sul quale la Provincia ha espresso **parere con Del. G.P. n. 506 del 17/12/2013,** poiché le modifiche introdotte non incidono sulle caratteristiche strutturali geologiche dei luoghi.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Riepilogati di seguito i contenuti del piano particolareggiato:

L'area di intervento che completa l'insediamento produttivo esistente di Diegaro, è posto a Sud-Est della v. Emilia nei pressi della strada Provinciale Diegaro-San Vittore. Nel vigente PRG la stessa area è classificata come "*Città da trasformare – AT4a – area di cintura prevalentemente polifunzionale*"; i parametri urbanistici essenziali sono ST 40.480 mq, Sul 16.000 mq. con destinazione U4/2 (depositi e magazzini), standards pubblici 5% parcheggi, 10% verde. Sull'area è già stato approvato un PUA il 04 febbraio 2014 (D.G.C. n. 24/2014) il quale prevedeva la costruzione di fabbricato destinato a deposito e centro di distribuzione alimentare, inoltre era previsto il mantenimento in proprietà privata delle aree destinate a politiche insediative di interesse pubblico definite dall'art. 42.08bis delle NTA del PRG e di buona parte delle aree di compensazione aggiuntiva per verde privato e parcheggi privati.

Le mutate esigenze aziendali hanno portato i soggetti attuatori a presentare la Variante al PUA in oggetto attraverso la quale si sostituisce principalmente la funzione prevista dal progetto approvato nel 2014, che vedeva la costruzione, su di un unico lotto fondiario, di un centro di distribuzione di tipo alimentare che la società proprietaria sta invece ora realizzando in altra area più idonea, nelle vicinanze del casello autostradale di Cesena Nord, in località Pievesestina.

Nell'area in oggetto è subentrata pertanto la necessità di una variante che non prevede più il mantenimento di area da cedere su monetizzazione (visto il costo rilevante), ma opta per la cessione gratuita di terreno urbanizzato in ottemperanza alle politiche insediative di pubblico interesse.

La variante al comparto AT4a 05/01 sito in loc. Diegaro Via Brighi, prevede rispetto a quanto già approvato quanto segue:

- modifica della quota di aree in gestione al Comune (art. 42.08 bis N.d.A.) per l'attuazione delle politiche insediative di interesse pubblico;
- realizzazione di due lotti (uno pubblico SUL 1200 mq, uno privato di mq. 9.000 di SUL);
- modifica dell'assetto delle aree private e pubbliche;
- incremento della SUL di progetto, al massimo dell'Indice. Si passa da SUL 12.700 mq. a SUL 16.000 mq.
- conseguenti modeste modifiche alle opere di urbanizzazione (vasca laminazione, parcheggi, viabilità, verde di compensazione, etc...);
- revisione del sistema di laminazione.

La struttura della lottizzazione, riconferma il prolungamento della strada attuale, Via Primo Brighi, lungo tutto il comparto. Su tutto il perimetro del comparto, ad eccezione del lato a nord, è mantenuta la prevista fascia a verde di ecotone di mitigazione verso l'ambito rurale. Il progetto prevede, secondo le prescrizioni della Delibera di C.C. n° 180 del 05/06/2012, anche la "Riqualificazione della Via Primo Brighi" con rifacimento del manto stradale e la riorganizzazione dell'intersezione tra questa e la Via Emilia, con lo scopo di migliorarne la sicurezza. Il progetto di variante prevede quindi la realizzazione di due lotti, che si ipotizza verranno utilizzati ad uso di deposito merci. Nel lotto 1 l'edificio è strutturato con la organizzazione del parcheggio interno separato tra mezzi pesanti e leggeri, ed è prevista un'area di manovra per i mezzi sufficientemente ampia di fronte alla zona di carico. Il lotto n.2 invece prevede una pianta di base regolare quasi quadrata di dimensioni (33x36 mq.); detto lotto sarà ceduto gratuitamente al Comune di Cesena. Nella porzione ovest dell'area, è

posizionato il parcheggio pubblico, circondato da verde alberato e marciapiedi, organizzato per ospitare autoveicoli pesanti e leggeri.

Non sono previsti interventi sul lato est per la presenza dello scolo consorziale. Sul lato ovest si mantiene il fosso poderale esistente a confine con altra proprietà privata e si introduce una recinzione in rete metallica posta a circa 2 metri dal ciglio del fosso per consentirne la manutenzione dello stesso.

Rispetto alla viabilità, il nuovo comparto è accessibile dalla Via Emilia attraverso la Via Primo Brighi ed è posto nelle vicinanze dei collegamenti con la E45 e la A14. La razionalizzazione dell'intersezione tra Via Brighi e la Via Emilia ha lo scopo di migliorarne la sicurezza e regola l'accesso e l'uscita all'area, senza attraversamenti della Via Emilia: provenendo da Cesena, viene impedita la svolta a sinistra verso Via Brighi data la presenza nelle immediate vicinanze della rotonda all'incrocio con la provinciale Diegaro – San Vittore, mentre provenendo da Via Brighi, viene impedita la svolta a sinistra in direzione Forlì, in uscita, obbligando la svolta a destra.

I lavori di sistemazione sulla Via Emilia, comprendono un tratto di circa mq. 160 e consistono nell'allargamento a valle della banchina stradale occupando un'area di proprietà demaniale a nord della stessa, con la tombinatura del fosso esistente e la creazione di una nuova scarpata verso la proprietà privata. In ottemperanza al parere AUSL si prevede di rimuovere l'aiuola di fronte al distributore *Tamoil*, realizzata in sede del fosso stradale al fine di mantenere la continuità della banchina stradale in ampliamento alla carreggiata sul lato nord.

Il piano non prevede collegamenti di tipo ciclabile dal momento che non vi sono piste esistenti, né lungo Via Brighi, né lungo il tratto della Via Emilia ed il Comune di Cesena non prevede nel lungo periodo progetti di piste ciclabili o pedonali in questa zona, viene altresì introdotto un marciapiede lungo tutto il lato est di Via Brighi per garantire la sicurezza dell'utenza pedonale rispetto alla viabilità carrabile.

Constatato inoltre che la verifica di assoggettabilità del proponente, condotta ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, poiché non rileva impatti significativi come di seguito sintetizzato:

- il piano non interessa altre aree, non influenza altri piani o programmi, né costituisce alcun particolare quadro di riferimento;
- la proposta progettuale recepisce gli obiettivi indicati nella scheda di trasformazione 05/01 AT4a relativa alle *“Aree di cintura a destinazione prevalentemente polifunzionale”*;
- nella Tav. PS 5.4 del PRG *“Carta dell'uso reale del suolo”* viene indicato ai margini dell'area un filare alberato soggetto a tutela che però, ad un successivo rilievo, è risultato senza caratteristiche di pregio in quanto costituito da robinie;
- le infrastrutture così come integrate dal progetto supportano adeguatamente la pressione veicolare, per cui non sono riscontrabili criticità sul sistema della viabilità, dal momento che l'autorizzazione del Piano è soggetta a lavori di sistemazione/miglioramento della stessa affinché il traffico veicolare prodotto non interferisca con la viabilità,

Inoltre rispetto a quanto già approvato:

- la superficie di edificazione rimane più o meno la stessa del progetto precedente;

- si ha una riduzione dell'area a parcheggio posta a Nord che lascia spazio all'edificazione del fabbricato più piccolo e ad una espansione dell'area "verde di compensazione";
- aumenta la superficie adibita a verde che comprende tutto il perimetro dell'area;
- la vasca di laminazione un tempo presente solo sui lati Est e Sud viene ampliata leggermente fino ad un volume di 1665 m³;
- gli impatti di due edifici più piccoli, in termini sia paesaggistici che di traffico e di rumore risultano minori di quelli di un grande edificio commerciale;
- nella precedente relazione di VAS sono stati presi in considerazione condizioni ambientali più sfavorevoli e impatti più consistenti rispetto a quelli che potrebbero derivare dal nuovo progetto in variante, pertanto le considerazioni conclusive sugli impatti presentate precedentemente risultano cautelative rispetto al nuovo progetto e quindi possono essere assunte come ottimali anche per la nuova variante.

Dato atto che sul presente procedimento:

- è stato effettuato il deposito del Piano urbanistico a far data dal 26.09.2016 per 30 gg. consecutivi;
- il Comune ha prodotto attestazione circa la presenza/assenza di vincoli sull'area oggetto del presente piano attuativo, così come richiesto dall'art. 49 della L.R. 47/78; l'area risulta quindi libera dai vincoli specificatamente indicati dalla norma.

Dato atto inoltre che, in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale, AUSL di Cesena e ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna; i predetti enti si sono espressi sul piano attuativo, prima del suo deposito in seno alla Conferenza dei Servizi svoltasi in data 26 luglio 2016 (verbale allegato fascicolo n. 2010/urb_pua/35-03 ID 2239354), definendo le prescrizioni e le modifiche necessarie alla risoluzione delle principali problematiche, tra cui:

- Provincia di Forlì-Cesena: perplessità riguardo alla modifica introdotta dalla Variante relativamente al mancato mantenimento in proprietà privata delle aree a verde di compensazione che sono utilizzate come vasca di laminazione dei lotti privati. dal punto di vista funzionale e della sostenibilità, la posizione della Provincia è tesa a distinguere i sistemi di laminazione pubblico-privato separandone le relative aree e funzionalità. Riconosce comunque la competenza del Comune circa la decisione relativa alle soluzioni idrauliche ritenute più idonee.
- Relativamente al rapporto preliminare sulla Verifica di Assoggettabilità rileva la necessità di circoscrivere l'eventuale incremento/decremento di traffico determinato dalle nuove soluzioni della Variante.
- per quanto riguarda il parere ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008 (sismica), dovrà essere concordato/verificato la necessità di nuovo parere o il mantenimento-conferma del precedente parere già espresso sul PUA.
- AUSL Forlì-Cesena: nel ritenere positiva la modifica introdotta dalla Variante al PUA con la previsione pubblica delle aree a verde per la compensazione aggiuntiva, esprime parere favorevole sia sotto il profilo ambientale che sulle condizioni acustiche.
- Settore Infrastrutture e Mobilità: revisione dei prezzi del Computo Metrico

- estimativo che paiono sottostimati di circa il 20-30 %;
- Settore Edilizia Pubblica - Ufficio Verde Pubblico: impegno della ditta attuatrice ad assumere gli oneri derivanti dalla manutenzione delle aree verdi di compensazione aggiuntiva, secondo le modalità proposte dagli uffici comunali che saranno inserite nella convenzione urbanistica della Variante;
- Hera Luce: previsione di interramento della linea di illuminazione pubblica su v. Brighi.
- Il piano infine, ha ottenuto i pareri e le prescrizioni degli enti gestori delle reti tecnologiche.

I suddetti Enti si sono inoltre **espressi favorevolmente all'esclusione da VAS del Piano:**

- **ARPAE Forlì-Cesena e AUSL di Cesena** in ragione del protocollo di Intesa per l'espressione dei pareri congiunti sottoscritto in data 07/07/2008, (prot PGFC Arpae 396 del 11/01/2017) acquisito al prot. prov. n. 1049 del 13/01/2017,
- **Consorzio di Bonifica della Romagna** (prot n. 34473/CES/10219 del 20/12/2016 e prot. n. 20829/CES/6529 del 26/07/2016) acquisiti al prot prov. n. 45284 del 20/12/2016

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- “Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 1/3 del 27.04.2016;

CONSIDERATO

A. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 e s.m.i..

Alla luce delle modifiche apportate al PUA, si ritiene tuttavia necessario richiamare talune osservazioni già formulate da questo Ente con Delibera G.P. n. 506 del 17/12/2013 reputandole ancora valide in merito all'area in oggetto:

“Posta la competenza del Comune a decidere sulle osservazioni alle varianti ai Piani Regolatori, si deve tuttavia partire dal presupposto che l'estensione dell'AT, avvenuta in direzione sud – ovest verso la zona agricola pedecollinare e la frangia abitata di Via Settecrociari, non è stata sottoposta alle preventive valutazioni di questa Amministrazione Provinciale. In proposito emerge l'appartenenza dell'area alle zone di tutela definite dal PTCP come “Zone di rilevante interesse paesaggistico ambientale” di cui all'art. 19; il cui comma 11 dispone che i Comuni possano prevedere in tali zone ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola purché sia dimostrato, oltreché un fabbisogno non altrimenti soddisfacibile, **“la compatibilità delle previsioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.”**”

Si osserva pertanto che:

- A.1. Le condizioni dettate al comma 11 dell'art. 19 del P.T.C.P. andranno verificate e garantite quantomeno dal piano attuativo, ricercando la massima compatibilità/mitigazione, anche sotto il profilo architettonico, degli interventi con il contesto.**

Permangono nella valutazione del disegno planimetrico alcune perplessità sulla distribuzione degli spazi pubblici in rapporto alla loro funzionalità col tessuto urbanizzato adiacente e al loro impatto sui ricettori abitativi più prossimi, aspetti rafforzati anche dal tema della compatibilità paesaggistica.

- A.2. In particolare non pare brillantemente risolta la necessità di raccordare la viabilità e gli spazi di sosta in relazione all'urbanizzazione pregressa, al fine di**

aumentare il livello di dotazioni pubbliche che, dall'analisi dello stato di fatto presente appaiono deficitarie. Si evidenzia in proposito che la scheda del PRG (PG5) relativa all'AT4a 05/01 stabilisce alla voce “Obiettivi e criteri di intervento” che l'area di trasformazione deve migliorare l'organizzazione della zona artigianale nel suo complesso.

Pur considerando le condizioni migliorative apportate dalla variante al PUA, con riferimento alla riduzione dei carichi di traffico previsti dalle nuove destinazioni d'uso, va tenuto comunque presente che questa specifica localizzazione, gravante direttamente sulla Via Emilia, determina una intersezione con la stessa che resta comunque critica, anche a fronte delle misure di adeguamento assunte. **Si evidenzia infatti che la Via Emilia, per quanto collegata e vicina al sistema portante della mobilità, come evidenziato nelle relazioni di progetto, non rappresenta asse idoneo a sostenere nuove dirette immissioni veicolari di tale fattispecie.**

Si ritiene pertanto che:

- A.3. Posti gli interventi di adeguamento previsti atti a sostenere l'area in progetto, alle condizioni attuali, con particolare riferimento alla congestione veicolare della via Emilia, dovrà ritenersi comunque esaurita la capacità espansiva della zonizzazione produttiva di tale comparto urbano.**
- A.4. Il Comune dovrà valutare di perseguire la massima ottimizzazione costi/benefici in rapporto all'elevato consumo di suolo attraverso l'adozione di soluzioni in copertura per la produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo anche a diminuire il costo di mantenimento delle urbanizzazioni a carico della collettività;**
- A.5. Si invita a massimizzare gli impianti arborei non inferiori al 60% della superficie destinata a verde con essenze specifiche per la mitigazione degli impatti ambientali in particolar modo lungo i bordi delle aree più esposte.**
- A.6. Nel disegno urbanistico si riscontra che il lotto 2 non è servito da alcun parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze, si chiede di valutare l'opportunità di attribuire posti auto lungo la strada di accesso di fianco alla cabina Enel.**
- A.7. L'Amministrazione è chiamata, in collaborazione con le autorità ambientali competenti, a condurre periodicamente un monitoraggio delle fonti di rumore e dei carichi di traffico indotti dalle attività insediate, nonché opportuni controlli nel lungo periodo rispetto alla corretta funzionalità della vasca di laminazione.**

Dato atto, inoltre che, con nota prot. prov.le n.:395 del.09/01/2017 ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, è stata sottoposta al Comune la proposta in merito agli esiti della presente procedura;

L'Amministrazione Comunale, con nota inviata il 12/01/2016, acquisita agli atti con Prot. Prov. le n. 932 di pari data, ha preso atto delle osservazioni formulate e proposto le seguenti considerazioni:

- 1) “... *compatibilità delle previsioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti.....*” – *La Variante al Piano urbanistico proposta dispiega la sua validità ed efficacia all'interno dell'ambito previsto e conformato dal vigente PRG tramite il disegno del perimetro di PUA. Le misure mitigative previste dal progetto della Variante hanno tenuto conto delle condizioni dettate dal PTCP all'art. 19. Al contempo gli interventi edilizi saranno valutati dalla C.Q.A.P., come di consueto accade, anche in relazione a tale contesto e finalità sia in sede di valutazione del PUA che in fase realizzativa.*
- 2) “... *necessità di raccordare la viabilità e gli spazi di sosta in relazione all'urbanizzazione pregressa ...*” – *Si rileva che il PRG vigente non prevede il raccordo e innesto sulla viabilità compresa nell'area produttiva esistente a Nord che peraltro, per poter essere realizzata, necessiterebbe della preventiva espropriazione di tali aree stradali. Questa eventualità sarà valutata dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della prossima ed imminente revisione dello strumento generale.*
- 4) “ *ottimizzazione dei costi benefici ..*” – *Al riguardo si evidenzia come la Variante al PUA abbia già ottemperato a quanto richiesto dalla Provincia in quanto sia le N.T.A., all'art. 7, che lo schema di convenzione, all'art 15, prevedono il ricorso a sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in coerenza con la D.A.L. della Regione Emilia Romagna n. 156/2008. In particolare, le Norme del PUA stabiliscono l'installazione di impianti solare termico e fotovoltaico sulle coperture dell'edificio.*
- 5) “ *massimizzare gli impianti arborei....*” *Si precisa che la richiesta di massimizzare l'impianto arboreo troverà adempimento con l'inserimento nelle NTA della Variante al PUA, prima dell'approvazione, di specifico disposto relativo all'aumento della dotazione arborea compatibilmente con la dimensione dell'area di impianto.*
- 6) “ *.. il lotto 2 non è servito da alcun parcheggio pubblico ...*” *Si ritiene di poter accogliere la richiesta di dotazione aggiuntiva di parcheggio pubblico a servizio del lotto 2, proponendo di modificare, prima dell'approvazione il progetto della Variante al PUA, con la previsione, nelle immediate vicinanze del lotto in parola, di nuovi posti auto disposti a pettine nell'area verde di compensazione situata di fronte alla cabina Enel .*

Ritenuto, pertanto, sentita l'autorità procedente, e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che la ***Variante al Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo all'Area di Trasformazione Polifunzionale AT4a 05/01 in loc. Diegaro*** del Comune di Cesena, possa essere esclusa dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, chiamando il Comune a valutare ed integrare i contenuti del Piano in ordine agli aspetti indicati al punto precedente.

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Richiamate le premesse narrative;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire celermente la propria azione pianificatoria;

DECRETA

- 1. Di escludere la “Variante al Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo all'Area di Trasformazione Polifunzionale AT4a 05/01 in loc. Diegaro” del Comune di Cesena, dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, chiamando il Comune a valutare ed integrare i contenuti del Piano in ordine agli aspetti illustrati ai punti da A.1 ad A.7 riportati nella parte narrativa del presente atto.**
- 2. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente - Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesena per il seguito di competenza.**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato **immediatamente eseguibile** e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Decreto prot. n. 1580 del 19/01/17)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

La sottoscritta **Francesca Bagnato** – Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale - dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

La sottoscritta **Elisabetta Fabbri Trovanelli** - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ La sottoscritta **Francesca Bagnato** esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 18.1.2017

IL DIRIGENTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 19/1/17

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Marta Maredi

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA